



COMUNE DI POZZALLO

Provincia di Ragusa

COMUNE DI POZZALLO

Reg. N° 16

Si certifica che il presente atto è stato

Publicato all'albo pretorio on-line/del

Comune da 29/01/25 al 30/01/25

opposizioni e reclami :

IL RESPONSABILE IL SEGRETARIO

ORIGINALE

Registro Generale n. 01 del 15-01-2025

DETERMINAZIONE DEL SETTORE Affari Generali

N. 1 DEL 14-01-2025

Ufficio: SERVIZIO GESTIONE GIURIDICA DEL PERSONALE

Oggetto: Nulla osta alla mobilità compensativa per interscambio del dipendente Nesci Giuseppe in servizio presso il Comune di Pozzallo (RG) a tempo pieno ed indeterminato con la sig.ra Campailla Giuseppina, in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di San Pietro Clarenza (CT), di pari categoria e profilo professionale.

L'anno duemilaventicinque addi quattordici del mese di gennaio, il Funzionario sostituto dott.ssa Chiaia Corradina

Vista l'istanza congiunta, pervenuta al protocollo comunale in data 02/01/2025 e registrata al n. 26, con la quale i sigg.ri Nesci Giuseppe, nato a [REDACTED] il [REDACTED] in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso questo Comune con profilo professionale di "Agente di Polizia Locale" (Cat. C - pos. econ. C1), e Campailla Giuseppina, nata a [REDACTED] il [REDACTED], in servizio a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di San Pietro Clarenza (CT) con profilo professionale di "Agente di Polizia Locale" (Cat. C - pos. econ. C1), chiedono il trasferimento per mobilità con interscambio, secondo il seguente schema:

- il sig. Nesci Giuseppe dal Comune di Pozzallo al Comune San Pietro Clarenza;
- la sig.ra Campailla Giuseppina dal Comune di San Pietro Clarenza al Comune di Pozzallo;

Rilevato che:

- l'art. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 stabilisce che è consentita in ogni momento la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa o altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione;

- l'art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, tuttora vigente, che così dispone: *"in vigore di disposizioni che stabiliscono un regime di limitazioni delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, sono consentiti trasferimenti per mobilità, anche intercompartimentale, tra amministrazioni sottoposte al regime di limitazioni, nel rispetto delle disposizioni sulle dotazioni organiche, e, per gli enti locali, purché abbiano rispettato il patto di stabilità interno per l'anno precedente"*;
- l'art. 30 del D.lgs. n. 165/2001, e s.m.i., che consente alle Pubbliche Amministrazioni la copertura dei posti vacanti in organico mediante cessione del contratto di lavoro del dipendente appartenente alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che ne facciano domanda;
- l'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone che le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale; l'istituto della mobilità tra enti assume, pertanto, un ruolo primario, al fine di consentire un'ottimale distribuzione del personale pubblico, nonché di garantire la sostenibilità dei livelli occupazionali del pubblico impiego;

Preso atto che:

- la magistratura contabile ha evidenziato che, nell'ambito delle previsioni dell'articolo 30 del D.Lgs. 165/2001, può farsi rientrare anche la mobilità per interscambio di due dipendenti (trasferimento bilaterale comunemente denominato mobilità bilaterale o reciproca, cfr. Corte dei conti Sez. Reg. di Controllo Veneto, parere n. 162/2013), quella cioè attuata per passaggio diretto tra diverse amministrazioni nella quale gli enti si scambiano i dipendenti (su iniziativa o con il consenso degli stessi) realizzando una scelta organizzativa a somma zero, che non lascia margini alle aspettative di altri, soggetti (cfr. Corte dei Conti Sez. Reg. di Controllo Veneto, parere n. 27/2010);
- le Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei Conti, dopo aver richiamato la norma in materia di mobilità volontaria del personale, per gli enti sottoposti a regime vincolistico delle assunzioni, contenuta nel citato art. 1, comma 47, della legge n. 311/2004, hanno affermato che tale disposizione configura, per detti Enti, la mobilità come un'ulteriore e prodromica possibilità di reclutamento in deroga ai limiti normativamente previsti;
- la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia (dr. n. 79/2011), alla luce dell'esame coordinato della legislazione vigente e delle pronunce di orientamento generale rese dalle Sezioni riunite della Corte dei Conti, ha affermato che la mobilità, anche intercompartimentale, è ammessa in via di principio, ai sensi dell'art. 1 - comma 47 - della legge n. 311/2004, tra Amministrazioni sottoposte a discipline limitative anche differenziate, in quanto modalità di trasferimento di personale che non dovrebbe generare alcuna variazione nella spesa sia a livello del singolo ente che del complessivo sistema della finanza pubblica locale. La citata sezione Lombardia ha precisato che, perché possano essere ritenute neutrali (e, quindi, non assimilabili ad assunzioni/dimissioni), le operazioni di mobilità in uscita e in entrata, devono intervenire tra Enti entrambi sottoposti a vincoli di assunzioni e di spesa ed in regola con le prescrizioni del patto di stabilità interno e rispettare gli obiettivi legislativi finalizzati alla riduzione della spesa e le disposizioni sulle dotazioni organiche. Inoltre, qualora si verificano tutte le condizioni sopra richiamate, i trasferimenti per mobilità possono derogare ai vincoli normativamente previsti;
- la Sez. Reg. Campania con parere n. 11/2014 ha ribadito che *"ai fini della disciplina limitativa delle assunzioni, in caso di enti entrambi sottoposti ai limiti alla facoltà di*

procedere a nuovi reclutamenti, il trasferimento in mobilità non costituisce cessazione legittimante assunzioni sul mercato del lavoro esterno alla Pubblica Amministrazione; correlativamente non costituiscono assunzioni, per l'ente destinatario, gli ingressi di personale in mobilità; pertanto, se la copertura dei posti resi vacanti dalla procedura di mobilità in uscita avviene mediante recupero delle unità di personale con mobilità in entrata, l'operazione non incontra alcun limite di natura finanziaria ed è perfettamente legittima";

Visto che l'istituto della mobilità si configura quale strumento per conseguire una più efficiente distribuzione organizzativa delle risorse umane nell'ambito della Pubblica Amministrazione globalmente intesa, in quanto concretandosi, in linea generale, in un passaggio reciproco di dipendenti tra amministrazioni diverse sottoposte ed in regola con i medesimi limiti assunzionali e di bilancio, non genera incremento di spesa nel settore pubblico a che, nel caso specifico, tale mobilità per interscambio non costituisce per il Comune di Pozzallo né cessazione, né assunzione e, pertanto, non deve essere prevista nella programmazione triennale del fabbisogno del personale, in quanto trattasi di mobilità non destinata a ricoprire posti vacanti, bensì ad effettuare lo scambio della nominatività dei titolari in posti regolarmente coperti di pari categoria e profilo professionale;

Dato atto che, allo stato, non sono pervenute ulteriori domande di mobilità congiunta in compensazione per le medesime destinazioni;

Osservato che non sussistono cause ostative alla mobilità in compensazione degli istanti, atteso che gli stessi rivestono il medesimo profilo professionale (Agente di Polizia Locale) e stesso inquadramento giuridico (Cat. C) e medesima categoria economica (C1);

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di esprimere nel merito il proprio nulla osta alla mobilità compensativa con interscambio del sig. Nesci Giuseppe, dipendente a tempo pieno ed indeterminato di questa amministrazione con la sig.ra Campailla Giuseppina, dipendente a tempo pieno ed indeterminato del Comune di San Pietro Clarenza (CT);

Ritenuto di procedere alla mobilità per interscambio con la cessione del contratto individuale di lavoro del sig. Nesci Giuseppe al Comune di San Pietro Clarenza e l'acquisizione del contratto individuale di lavoro della sig.ra Campailla Giuseppina al Comune di Pozzallo;

Visti:

- Il provvedimento n. 22 del 15/10/2024 con il quale allo scrivente è stato conferito l'incarico di sostituto del Funzionario di E.Q. del Settore n. 1;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi;
- l'art. 107 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. Di rilasciare nulla osta alla mobilità compensativa per interscambio, con decorrenza **01/02/2025**, presso il Comune di San Pietro Clarenza del sig. Nesci Giuseppe, dipendente comunale del Comune di Pozzallo, a tempo pieno ed indeterminato, con profilo professionale di "Agente di Polizia Locale" (Cat. C - pos. econ. C1), con la sig.ra Campailla Giuseppina, in servizio a tempo pieno ed indeterminato, presso il Comune di San Pietro Clarenza, con profilo professionale di "Agente di Polizia Locale", (Cat. C - pos. econ. C1), in applicazione dell'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e art. 7 del D.P.C.M. n. 325/1988;
2. Di autorizzare conseguentemente il trasferimento al Comune di San Pietro Clarenza del dipendente Comunale sig. Nesci Giuseppe, nato a [REDACTED] il [REDACTED], con profilo

professionale di "Agente di Polizia Locale" (Cat. C - pos. econ. C1), con contestuale trasferimento in entrata presso questo Comune dell'Agente di Polizia Locale sig.ra Campailla Giuseppina, nata a [REDACTED] il [REDACTED] (Cat. C - pos. econ. C1) previa sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;

3. Di dare atto, altresì, che l'effettivo trasferimento incrociato per mobilità con interscambio dei dipendenti interessati, avrà decorrenza giuridica ed economica dal **01/02/2025**, così come concordato con il Comune di San Pietro Clarenza;
4. Di trasmettere copia del presente atto, per quanto di rispettiva competenza, al Comune di San Pietro Clarenza e al Servizio Gestione Economica del Personale;
5. Di dare atto che la presente determinazione non necessita del parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 151, comma 4, del D.L.vo 267/2000 e del visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni ex art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000;

Il sottoscritto dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, come disposto dall'art. 6, comma 2 e art. 7 del Codice di Comportamento e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.

Il Sostituto Funzionario di E.Q.
Dott.ssa Corradina Chiaia

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL FUNZIONARIO DI E.P.
Dott.ssa Chiaia Cordina



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 27/01/25 al 30/01/25.

Li

IL SEGRETARIO COMUNALE